



TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE FALLIMENTARE

3/2020 N.R. Piano del consum.

Il giudice delegato dott. Pasquale Velleca,
letto il ricorso avente ad oggetto la proposta di piano del consumatore depositata da
Cotarella Vincenzo in data **22.07.2020**;

rilevato che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 12 bis
legge n. 3/2012;

considerato, in particolare, che dalla relazione del gestore della crisi nominato
dall'O.C.C. dott. Mariano Avigliano si evince che:

- il richiedente versa in uno stato di sovraindebitamento ed ha assunto i debiti in qualità di consumatore;
- il ricorrente non è assoggettato a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II;
- il ricorrente non ha fatto ricorso nei precedente cinque anni ai procedimenti di cui alle sezioni I e II del medesimo capo II;
- il ricorso è stato proposto al Tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma 1;
- la proposta di piano è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2, 3 e 3 bis, ossia:
 - 1) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (cfr. all. 12);
 - 2) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (cfr. aal. 3 e ss.);
 - 3) l'attestazione sulla fattibilità del piano da parte del gestore della crisi nominato dall'occ (cfr. pag. 17 della relazione);,
 - 4) l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia (pari ad euro 1.025,00: cfr. pag. 11 della relazione), previa indicazione della



composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia (cfr. all. 4, 5 e 6);

- 5) la relazione particolareggiata del professionista designato contenente:
- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
 - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

- a carico del ricorrente Cotarella Vincenzo allo stato non pendono procedure esecutive immobiliari (cfr. pag. 6 del ricorso), come dedotto dal ricorrente e confermato dalle verifiche svolte ufficiosamente.

Considerato che dal ricorso (cfr. pag. 12) e dalla relazione particolareggiata (cfr. all. 12) si evince la sussistenza di una **esposizione debitoria (comprensiva dei crediti prededucibili di cui alla presente procedura) a carico del ricorrente pari complessivamente ad euro 78.545,75** ed in particolare:



Descrizione	Importo	Natura
Dott. Mariano Avigliano (Gestore della crisi)	750,00	Prededucibile
Avv. Gaetano Antonio Cosenza (legale del ricorrente)	750,00	prededucibile
Fin. IntesaSanPaolo del 25.05.2017	42.665,61	chirografo
Fin. Compass s.p.a. del 25.01.2018	19.328,29	chirografo
Cessione del quinto dello stipendio Unicredit del 28.04.2016	7.209,00	chirografo
Scoperto di c/c Banca di Credito Coop.	3.603,85	chirografo
Comune di Scafati Tari	4.239,00	chirografo

Totale Euro 78.545,75

Osservato che dalla relazione particolareggiata si evince che il ricorrente:

- non possiede beni immobili o mobili registrati (cfr. all. 14);
- possiede un **reddito mensile pari a circa 1.300,00 netti** (cfr. all. 3), ai quali va detratto l'importo di euro 1.025 quali spese per il sostentamento personale (cfr. pag. 11 della relazione), sicché **il reddito disponibile per il piano è pari ad euro 275,00 mensili** (cfr. pag. 6 del ricorso e pag. 11 della relazione);
- propone un **piano della durata di mesi 76** dall'omologazione del piano, che prevede una **rata mensile di 275,00 euro** (cfr. pag. 7 del ricorso e pag. 13 della relazione) ed una soddisfazione dei creditori chirografari nella percentuale del 25% degli importi originari, comprensivi degli interessi previsti dai relativi contratti (cfr. pag. 13 della relazione), oltre che dei creditori prededucibili entro sei mesi dall'omologazione del piano.

Esaminata la documentazione allegata;



Considerato che il ricorrente ha chiesto disporsi *“la improcedibilità/sospensione di tutte le esecuzioni al medesimo riferibili, qualora fossero medio tempore avviate”* (cfr. pag. 9 del ricorso);

osservato che la predetta istanza non può essere accolta, in quanto nella procedura riguardante il piano del consumatore non è prevista una generale inibitoria (cd. automatic stay) alla stessa stregua di quanto accade nelle procedure aventi ad oggetto l'accordo di composizione della crisi (art. 10 co. 2) ovvero la liquidazione del patrimonio del debitore (art. 14 quinquies lett. b);

osservato, in particolare, che nel piano del consumatore il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive si verifica soltanto con la pubblicazione del provvedimento di omologazione (art. 12 ter co. 1), mentre al momento della fissazione dell'udienza il giudice delegato può soltanto disporre la sospensione *“di specifici procedimenti di esecuzione”* già pendenti (art. 12 bis co. 2);

considerato che nel caso di specie non è pendente nessuna procedura esecutiva a carico di Cotarella Vincenzo;

considerato che ai sensi dell'art. 9 co. 3 ter, *“il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti”*,

ritenuto opportuno che il ricorrente provveda a depositare visura estratta dalla conservatoria dei registri immobiliari e dal PRA, al fine di consentire il riscontro di quanto dallo stesso dichiarato con l'autocertificazione in atti, in ordine all'assenza di beni immobili mobili registrati in sua titolarità;

osservato che ai sensi dell'art. 221 legge commi 2 e 3 della n. 77/2020 (di conversione del D.L. n. 34/2020), *“tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10. 3. Negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16 -bis , comma 1 -bis , del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo”*: in altre parole, **fino al 31.10.2020 anche gli atti introduttivi dei procedimenti civili vanno depositati esclusivamente con modalità telematica;**

rilevato che il ricorso ed i relativi allegati sono stati depositati in forma cartacea, sicché il ricorrente è onerato di provvedere al deposito telematico dell'intera produzione;

letto l'art. 12 bis legge n.3/2012;

P. Q. M.

FISSA

ai fini dell'eventuale omologazione l'udienza del **29.10.2020, ore 09:30** con termine per la comunicazione del ricorso e del presente decreto, a cura dell'OCC, ai creditori, **entro e non oltre il 05.09.2020**, presso la loro residenza o sede legale, anche a mezzo telegramma, raccomandata A/R, telefax o indirizzo PEC estratto da un pubblico registro;

ASSEGNA

al ricorrente Cotarella Vincenzo il **termine perentorio di quindici giorni** (soggetto alla sospensione feriale dei termini) per il **deposito della visura estratta dalla conservatoria dei registri immobiliari e dal PRA**, nonché di ogni ulteriore documento idoneo a consentire il riscontro di quanto dallo stesso dichiarato con l'autocertificazione in atti, circa l'assenza di beni immobili e mobili registrati in sua titolarità;

ASSEGNA

al ricorrente Cotarella Vincenzo il **termine perentorio di quindici giorni** (soggetto alla sospensione feriale dei termini) per il **deposito nel fascicolo telematico del ricorso e di tutti i documenti depositati in forma cartacea.**

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente e al gestore della crisi nominato dall'OCC dott. Mariano Avigliano.

Nocera Inferiore, 06/08/2020

Il giudice del.

dr. Pasquale Velleca

